REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

nelle persone dei Magistrati:

dott. Mariangela Cecere

Presidente

dott. Roberto Cimorelli Belfiore

Consigliere

dott. Riccardo Scaramuzzi

Consigliere-rel,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6313 del ruolo della volontaria giurisdizione dell'anno 2012,

trattenuta in decisione in data 4 novembre 2013,

vertente

TRA

, elett.te dom.ta in Roma, via Torino n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al reclamo.

RECLAMANTE

E

Commissione Territoriale della Provincia di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale.

RECLAMATA - CONTUMACE

E

Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, dom.to in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

RECLAMATO - CONTUM

F

Pubblico Ministero

INTERVENIII

1 COPIA AUTENTIC ANDCATURA DELL STATO L. 103/79

Ammessa alla prenotazione a debito

PREMESSO CHE

di essere cittadina nigeriana, ha presentato domanda di protezione internazionale chiedendo il riconoscimento della status di rifugiato o, in subordine, l'attribuzione della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza con provvedimento del 16/11/2009.

Il provvedimento di rigetto è stato notificato a in data 18/1/2010.

ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale di Roma con ricorso depositato in data 13/4/2012.

Il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 5/11/2012 ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva.

Contro la sentenza del Tribunale di Roma , ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 comma 11, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25, con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 15/11/2012.

Nè la Commissione Territoriale di Roma nè il Ministero dell'interno si sono costituiti dinanzi a questa Corte.

Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.

OSSERVATO CHE

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da perché depositato ben oltre la scadenza del termine per impugnare stabilito dall'art. 35 D.Lgs. n. 25 del 2008.

Il Tribunale - preso atto del deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla omessa traduzione del provvedimento della Commissione territoriale - a sostegno della propria decisione ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Surema Corte nella sentenza n. 2294 del 2012.

⇒ impugna la decisione del Tribunale ribadendo che nel caso di specie il decorso del termine il termine di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 25/2008 non è mai iniziato perchè il provvedimento di diniego della protezione a lei notificato dall'Amministrazione

29K

non era redatto nella lingua madre di essa istante e neppure in una delle quattro lingue veicolari e perché la notifica non è avvenuta alla presenza di un interprete.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Con la sentenza n. 2294 del 2012 la Corte di Cassazione sembra affermare (peraltro in contrasto con altre sue decisioni) che non esiste l'obbligo dell'Amministrazione di tradurre il provvedimento di rigetto dell'istanza di asilo nella lingua madre di chi tale istanza ha avanzato o, quantomeno, in una delle quattro lingue veicolari.

Ritiene questa Corte che il quarto comma dell'art. 10 l, n. 25 del 2008 non possa essere interpretato nel senso indicato dalla menzionata sentenza sia per ragioni d'ordine logico-sistematico sia per ragioni d'ordine strettamente tetterale.

Sotto il profilo logico non si comprende quale interesse possa avere il richiedente asilo all'esatta comprensione delle modalità con le quali gli si sta notificando (ovvero consegnando la copia in lingua italiana) del provvedimento dell'Amministrazione che ha deciso sulla sua istanza di asilo, se poi egli non riesce a capire né quale sia la decisione assunta dalla P.A., nè i motivi di tale decisione, nè di essere titolare del diritto di impugnare il provvedimento, nè in quale modo ed entro quale termine egli può esercitare il diritto all'impugnazione.

È innegabile che tra le norme dettate dal legislatore per tutelare il diritto di difesa dei cittadini di lingua italiana nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione sono fondamentali quelle riguardanti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e l'obbligo di comunicazione dei tempi e dei modi per impugnare i provvedimenti emessi.

Ciò posto, una volta che il legislatore - derogando al principio generale che stabilisce che è obbligatorio e sufficiente l'uso della lingua italiana per gli atti amministrativi e giudiziari – ha deciso che nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni atti debbano essere tradotti così da divenire comprensibili per il richiedente asilo, non si comprende per quale motivo lo stesso legislatore avrebbe poi previsto tale obbligo di traduzione solo per gli atti che per il richiedente asilo rivestono



un'importanza assolutamente marginale e non l'abbia previsto per gli atti che sono fondamentali per la tutela del diritto di difesa del cittadino straniero.

Neppure il tenore letterale della norma giustifica l'interpretazione restrittiva della Suprema Corte, atteso che la parola "comunicazioni" è utilizzata soltanto nella prima parte della norma, la quale poi espressamente estendendo a "tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda" l'obbligo dell'Amministrazione di "garantire" il diritto del richiedente asilo alla comprensione di tutti i passaggi procedimentali (e la motivazione del provvedimento appare di gran lunga il passaggio procedimentale più importante).

Va infine ricordato che il quinto comma della medesima norma estende le garanzie previste per "tutte le fasi del procedimento amministrativo" a tutte le fasi dell'eventuale giudizio di impugnazione: "In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo."

Nel caso di specie l'unica notizia fornita in lingua comprensibile (l'inglese quale lingua veicolare) ar è stata quella concernente l'intervenuto rigetto della sua istanza da parte della Commissione territoriale, mentre alla stessa non è stata tradotta la motivazione del provvedimento, né sono state tradotte le modalità ed i tempi con i quali avrebbe potuto proporre impugnazione contro tale rigetto, atteso che tali indicazioni erano contenute nel testo del provvedimento di rigetto (non tradotto) e non nel testo (questo solo tradotto in inglese) della relata di notifica.

Alla notifica del provvedimento di rigetto non era presente alcun interprete, per cui non è neppure presumibile che sia stata messa al corrente dei suoi diritti.

Affermata, di conseguenza, la tempestività dell'impugnazione svolta in primo grado (non è invece in discussione la tempestività del reclamo che qui ci occupa), occorre verificare se la domanda proposta da

sia fondata nel merito.

A sostegno della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato la ricorrente ha dichiarato alla Commissione territoriale:

42

che nel 2007, mentre camminava nelle strade di sua città natia, ebbe la disavventura di essere notata dal re del villaggio che decise di prenderla in moglie;

che a fronte delle insistenze (e alle minacce) del re (a lei ripetutamente comunicate dal capi-villaggio collaboratori di quest'ultimo) ella aveva chiesto consiglio a suo padre (la madre era morta), il quale le aveva detto che non ci si può ribellare alla volontà di un re;

che, decisa a non sposare il re, il quale, tra l'altro, professando la religione musulmana, aveva già altre mogli, scelse la strada della fuga per non subire la vendetta dell'uomo.

Quanto alle imprecisioni e contraddizioni di in ordine a circostanze particolari e di non significativo rilievo, dalla lettura attenta del verbale delle dichiarazioni rese dalla reclamante alla Commissione Territoriale traspare una evidentissima difficoltà di comprensione tra l'interprete di lingua inglese e la stessa

3, la quale conosce l'inglese poco e male (vedi anche il verbale delle dichiarazioni rese dalla parte dinanzi a questa Corte).

Pertanto : è credibile.

origine della richiedente.

Ciò posto, nel caso di specie non si ravvisano gli estremi di una persecuzione diretta, grave e personale riconducibile alla casistica contemplata dalla Commissione di Ginevra, essendo la ricorrente fuggita dal proprio paese per motivi collegati ad una sua personale vicenda.

Si ritiene, invece, che possa trovare accoglimento la richiesta subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria, considerato che la vicenda personale di le strettamente collegata alla particolare gravità della situazione del paese di

Il sito web del Ministero degli affari esteri "Viaggiare Sicuri" pone, tra l'altro, in evidenza come la violenza sulle donne sia rimasta endemica in Nigeria: "la violenza



sulle donne ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari statali che di privati cittadini*, mentre "le autorità hanno regolarmente disatteso il loro compito di esercitare la diligenza dovuta nell'impedire e affrontare la violenza sessuale, sia da parte di attori statali che non statali, contribuendo a creare una radicata cultura d'impunità".

Nel rapporto del 2012 di Amnesty International si legge: "violenza domestica, stupri e altre forme di violenza sessuale contro donne e ragazze da parte di agenti statali sono rimasti dilaganti. Le autorità hanno di fatto fallito nel prevenire e affrontare la violenza

La Difesa della reclamante ha documentato la pendenza presso il Parlamento europeo di numerose proposte di risoluzione che prendono le mosse proprio dalla constata presenza in Nigeria di "comportamenti sessuali predatori" (proposta 7/3/2012).

sessuale o nell'assicurare alla giustizia i responsabili."

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese e dimostrano come sia l'incolumità fisica sia la dignità personale delle donne siano continuamente minacciate.

In Nigeria, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona che riguarda tutti gli abitanti, le donne sono spesso costrette ad accettare comportamenti gravemente degradanti, tra i quali appunto quello di essere costrette con la forza a divenire una delle tante mogli di uno sconosciuto.

Alla stregua dei sopra evidenziati elementi obbiettivi ed accertato altresi che

professa la religione cristiana ed è quindi esposta ai sanguinari attacchi frequentemente condotti contro i cristiani dalla setta religiosa di Boko Haram, è altamente credibile che in caso di suo ritorno in Nigeria la reclamante, oltre ad essere esposta a forme di violenza od a minacce da parte delle "autorità" del suo villaggio, possa restare coinvolta nelle lotte attualmente in atto nel paese tra cristiani e musulmani.

Pertanto, in tale contesto, si ritengono configurabili nella specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacchè ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.



251/07, richiamato dall'art. 2, primo comma, lett. F), del d.lgs. n. 25/08, il rischio di "danno grave", quale presupposto per il riconoscimento di detta misura di protezione, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

è stata ammessa al patrocinio spese dello stato, il che rende inutile il governo delle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte accoglie il reclamo e riconosce a

nata a 🐪 nel Delta State -

Nigeria il:

lo status di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Roma 14 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO/GIUDIZIARIO